

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 13/02/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 29 maggio 2017, il ricorrente esponeva di aver stipulato con l'odierno resistente, un contratto di finanziamento con decorrenza 30 novembre 2007 da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione per un montante di 18.000,00 euro da restituire in centoventi rate mensili da 150,00 euro ciascuna.

Nel dicembre 2011, pagata la cinquantesima rata, il ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma, ritenendo non congrui gli importi liquidati nel conteggio estintivo, inviava in data 15 luglio 2017 lettera di reclamo all'intermediario, domandando la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento, anche di natura assicurativa.

Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava quindi ricorso a questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota residua delle commissioni e degli oneri a vario titolo corrisposti, al netto di quanto già retrocesso, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, per complessivi 2.232,04 euro, oltre interessi legali sulle somme richieste dalla data di estinzione del finanziamento al saldo, nonché il ristoro delle spese legali quantificate in euro 500,00.

L'intermediario resistente si difendeva chiedendo all'Arbitro di dichiarare improcedibile il ricorso, in conseguenza della sua intervenuta cancellazione dall'Albo degli intermediari



finanziari a far data dal 23 ottobre 2017.

DIRITTO

1. La questione concerne la restituzione della quota delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto.
2. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario, il quale chiede che venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso, deducendo la sua intervenuta cancellazione «dagli albi Elenco generale ex art. 106 ed Elenco speciale ex art. 107 t.u.b. a far data dal 23 ottobre 2017».

L'eccezione è infondata.

Com'è noto, infatti, tra i requisiti soggettivi di procedibilità del ricorso le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, alla Sezione I, par. 3, pongono il possesso da parte dell'intermediario convenuto della qualifica di «intermediario finanziario» che discende dall'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del t.u.b. Ciò posto, nelle fattispecie – come quella in esame – in cui si fa questione non già dell'originaria carenza della qualifica di intermediario finanziario, bensì della sopravvenuta cancellazione dell'intermediario convenuto dagli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 t.u.b., la Banca d'Italia con provvedimento interno del 2011 ha chiarito che il criterio di determinazione dell'ammissibilità del ricorso è quello della sussistenza della qualifica alla data della domanda. In altri termini, ciò che si richiede è che alla data di presentazione del ricorso l'intermediario convenuto sia iscritto all'albo di cui agli artt. 106 e 107 t.u.b., dovendosi nel caso contrario concludere per l'inammissibilità del ricorso.

Nel caso in esame il ricorso è stato proposto in data 29 maggio 2017, mentre l'intermediario resistente è stato cancellato dall'Albo in data 23 ottobre 2017; sussistendo dunque la qualifica di intermediario al momento della presentazione del ricorso, lo stesso deve ritenersi ammissibile (cfr., nello stesso senso, le decisioni ABF, Collegio di Roma, nn. 12988/2017 e 6678/2015).

3. Quanto alla domanda di restituzione della parte non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi, il Collegio ribadisce anzitutto la necessità di distinguere tra oneri e commissioni maturate interamente all'atto della conclusione del contratto (*upfront*) e oneri e commissioni che invece maturano proporzionalmente al tempo in cui il contratto ha avuto corso (*recurring*). Sul punto si richiama il costante orientamento del ABF, secondo il quale in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. l'approfondita e analitica motivazione della decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/14, i cui principi sono stati confermati nelle decisioni ABF, Collegio di Coordinamento, nn. 10035/2016 e 5031/2017).

Il Collegio di Coordinamento ha inoltre avuto modo di precisare che sono conformi a



normativa le pattuizioni contrattuali riguardanti la distinzione tra costi soggetti a maturazione nel tempo e costi non soggetti a maturazione nel tempo, a condizione “*che la distinzione tra costi up front e costi recurring si accompagni necessariamente ad una, seppur sintetica, indicazione delle caratteristiche oggettive delle voci di costo, tale da consentire al cliente (e al giudice) di individuare (e, nel caso, di riqualificare) la natura dei costi indicati, indipendentemente dal nomen juris impiegato*” (così la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 10017/2016).

Alla luce di tale orientamento, deve quindi riconoscersi natura *recurring* sia alla commissione bancaria di cui alla lett. C) del contratto, sia alla commissione d’intermediazione di cui alla lett. E) del contratto, le quali fanno genericamente riferimento, tra l’altro, a «*tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l’esecuzione del contratto*» (cfr., da ultimo, sulla natura *recurring* delle clausole nella formulazione presente nel contratto in esame la decisione ABF, Collegio di Milano, n. 12414/2017). Deve inoltre essere accolta la domanda volta ad ottenere il rimborso dell’onere assicurativo secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, posto che dalle evidenze documentali emerse nel contraddittorio tra le parti, non risulta, ai fini del rimborso degli oneri assicurativi corrisposti e non goduti, la previsione di una modalità di rimborso diversa dal criterio *pro rata temporis*, che pertanto deve essere applicata con le susseguenti restituzioni di cui alla tabella sotto riportata (cfr., da ultimo, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, nn. 4266/2017 e 5369/2017).

In linea con il richiamato orientamento e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata in conformità alle previsioni contrattuali, deve concludersi per l’accoglimento delle richieste del ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				505,76	295,03	223,35	71,68
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				2.631,38	1.534,97	0,00	1.534,97
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.072,10	625,39	0,00	625,39
Totale							2.232,04

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

4. Non può invece trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che l’orientamento consolidato di quest’Arbitro *in subiecta materia* (cfr., da ultimo, la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 4618/2016) e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l’assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 2.232,04 (duemiladuecentotrentadue/04), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI